



### **Analisi della proposta di legge 2258 (Rizzetto)**

La nostra Organizzazione sindacale, che il 24 marzo scorso ha celebrato i 75 anni di vita, sostiene da sempre, fin dal suo atto fondativo, la centralità storica del diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle imprese, in linea con quanto disposto dall'articolo 46 della Costituzione.

Tale impegno, negli anni, si è tradotto nella predisposizione di puntuali proposte di legge, fatte proprie dalle forze parlamentari che condividevano e condividono l'idea che, soltanto attraverso la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici, si possa realizzare nel concreto il superamento della visione dicotomica del mondo del lavoro, che si alimenta nel conflitto di classe e nella contrapposizione e non, piuttosto, nella condivisione degli obiettivi e nella redistribuzione degli utili.

L'Ugl ha, quindi, accolto con estremo favore il forte impulso che il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il governo hanno voluto dare all'iter di approvazione di un disegno di legge in materia di partecipazione, oggi diventato legge, con il numero 76/2025, facendo seguire ad alcune dichiarazioni di principio l'istituzione di un fondo specifico nella legge di bilancio. Il tutto in linea anche con le migliori pratiche adottate in sede di Unione europea, dove il tema della partecipazione è centrale.

È opportuno ricordare che la nostra Organizzazione, audita il 1° febbraio del 2024, ha prodotto, in quella occasione, un'ampia documentazione a supporto della propria posizione, sostenendo, fra le altre cose, l'ipotesi di inserire obblighi più stringenti per le imprese in ragione del numero dei dipendenti e del fatturato, confermando, allo stesso tempo, la centralità della contrattazione collettiva.

Per ragioni di equilibrio fra le istanze sostenute dalle Organizzazioni sindacali favorevoli all'introduzione di forme di partecipazione e quelle delle Associazioni datoriali, il Parlamento, come noto, ha licenziato un testo che si caratterizza principalmente per la volontarietà dell'adozione di strumenti partecipativi. È evidente che tale soluzione rappresenta una forte sfida sia per il Sindacato che per le imprese, in quanto è dalla capacità di alimentare relazioni industriali costruttive che si realizzerà il dettato costituzionale.

**Il report depositato contratti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui contratti depositati e attivi in un mese tra il 15 aprile e il 15 maggio denota che la crescita più sostenuta nel corso del mese di riferimento si è fatta registrare tra quelli che prevedono un piano di partecipazione: +11,5% (1400 contratti prevedono un piano di partecipazione).**

Premesso ciò, la proposta di legge 2258 si inserisce in un tale percorso, con un intervento puntuale sulle disposizioni contenute all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 nella parte relativa alla fiscalità di vantaggio per la cessione di azioni ai dipendenti di una determinata azienda.



Nel complesso, la proposta di legge è condivisibile, in quanto volta a rendere sicuramente più attrattiva, sia per i dipendenti che per il datore di lavoro, l'ipotesi di cessione di azioni ai dipendenti stessi.

Molto positivo il richiamo alla contrattazione collettiva, alla quale è demandato il compito di implementare la soglia di esenzione fiscale delle azioni cedute (da 5mila euro fino ad un massimo di 10mila euro), come pure la durata di mantenimento nel portafoglio (da 24 mesi a 48 mesi).

Una riflessione andrebbe, però, fatta sulla soglia reddituale, fissata dal presente disegno di legge a 40mila euro; tale soglia appare oggettivamente bassa, per cui andrebbe portata ad almeno 50mila euro, con la prospettiva di arrivare direttamente o per il tramite della contrattazione collettiva a 80mila euro. Rispetto allo stanziamento previsto, quantificato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si ricorda che la legge di bilancio ha messo in campo risorse per incentivare la partecipazione dei lavoratori per 70 milioni di euro per il 2025 e per 2 milioni per il 2026. È quindi molto significativo che la presente proposta di legge abbia un finanziamento strutturale, poiché favorisce il consolidamento delle iniziative, ma è da valutare la congruità dello stanziamento che, a conti fatti, potrebbe coprire una platea massima di circa 10-12mila lavoratori dipendenti, al netto della complessità di individuare con certezza il dato.

#### Analisi dell'articolo

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Articolo 1, comma 1	Sono apportate alcune integrazioni e modifiche all'articolo 1 (determinazione del reddito da lavoro dipendente), comma 2 (non concorrenza a formare il reddito da lavoro dipendente), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È aggiunta la lettera g. 1), per effetto della quale non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore delle azioni offerte a particolari categorie o alla generalità dei dipendenti a tempo indeterminato con qualifica legale di operai o impiegati e reddito da lavoro dipendente nell'anno	La misura apporta dei correttivi alla disciplina vigente in materia di cessione di azioni da parte del datore di lavoro o di società controllate o controllanti. Le disposizioni contenute nella proposta di legge 2258 appaiono condivisibili, in quanto volte a incentivare ulteriormente la partecipazione azionaria attraverso la revisione dei tempi di mantenimento (dai tre anni attuali, si passa a 24 mesi che possono diventare 48) e il rafforzamento dell'ammontare della somma incentivata (che passa dagli ordinari 4 milioni di lire a 5mila euro che possono arrivare fino a 10mila euro). Sicuramente positivo il costante richiamo



	<p>precedente non superiore a 40mila euro. È indicata una soglia di 5mila euro. La non concorrenza vale a condizione che: 1) il rapporto di lavoro non si interrompa, per qualsiasi ragione o causa, entro i 24 mesi successivi alla data di percezione delle azioni; 2) che le azioni medesime non siano riacquistate dall'emittente o dal datore di lavoro o che non siano cedute prima dei 24 mesi. In caso di cessione anticipata, l'importo è tassato in maniera ordinaria. Con accordo sindacale, l'importo di 5mila euro può essere elevato a 7mila euro; è altresì possibile estendere il periodo vincolato di mantenimento delle azioni fino ad un massimo di 48 mesi, con soglia innalzata a 10mila euro. Le misure sono alternative a quelle previste dalla lettera g) (4 milioni di lire e mantenimento per tre anni).</p>	<p>alla contrattazione collettiva. Una riflessione andrebbe fatta, piuttosto, sulla soglia reddituale per accedere alla fiscalità di vantaggio. La proposta di legge fissa tale soglia a 40mila euro annui, un limite oggettivamente basso che potrebbe essere innalzato ad almeno 50mila euro, con l'obiettivo di arrivare nel tempo a 80mila euro. Del resto, è evidente che l'investimento azionario assume una maggiore attrattività al crescere del reddito disponibile, mentre è indubbio che i dipendenti con reddito medio-basso potrebbero preferire l'accesso ad altre forme di welfare con ricadute più immediate e a breve termine, come, ad esempio, l'erogazione di buoni scuola o energia.</p>
Articolo 1, comma 2	<p>Il comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiornato nei riferimenti alle lettere g) e g.1) del comma 1.</p>	<p>Il comma 2-bis definisce il campo di applicazione della norma sulla fiscalità di vantaggio per le azioni cedute ai dipendenti; la normativa trova applicazione esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa datrice di lavoro o alle azioni emesse da società, direttamente o indirettamente, controllate dalla società emettitrice o che controllano la medesima società.</p>
Articolo 1, comma 3	<p>Le minori entrate sono quantificate in 20 milioni annui a decorrere dal 2025. Si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p>	<p>Si ricorda che legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), all'articolo 1, comma 457, ha istituito un fondo finalizzato a finanziare la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, con una dotazione di 70 milioni</p>



		<p>di euro nel 2025 e di 2 milioni di euro nel 2026. L'aspetto positivo della proposta di legge 2258 è che il fondo diventa strutturale, anche se è da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
--	--	--